

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1049

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di grazia e giustizia**

(CONSO)

di concerto col **Ministro del tesoro**

(BARUCCI)

e col **Ministro del bilancio e della programmazione economica**

(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MARZO 1993

---

Aumento di duecento unità nel ruolo organico  
del personale della magistratura

---

ONOREVOLI SENATORI. - L'esigenza di dare una risposta efficace ed adeguata al persistente fenomeno della criminalità organizzata e la necessità, ormai improcrastinabile, di garantire effettività alla giustizia civile incapace di far fronte all'enorme mole di procedimenti pendenti hanno reso indispensabile una serie di interventi legislativi direttamente incidenti sull'assetto organizzativo degli uffici giudiziari. In particolare, nel settore penale sono state adottate misure organizzative idonee a realizzare un coordinamento nelle indagini concernenti reati di criminalità organizzata con la istituzione delle direzioni distrettuali antimafia, presso le procure delle sedi capoluogo di distretto, e della Direzione nazionale antimafia, nell'ambito della procura generale della Corte di cassazione (decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8).

Numerosi, inoltre, sono stati gli interventi legislativi con i quali sono stati creati nuovi uffici giudiziari per realizzare una più efficiente amministrazione della giustizia nelle zone caratterizzate da una dimensione del bacino d'utenza eccessivamente ampia ovvero dal preoccupante incremento della criminalità.

E sistematicamente tutti i provvedimenti in questione non hanno previsto alcun aumento di organico del personale, sia magistratuale che amministrativo, con la conseguenza che non è stato agevole assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari di nuova istituzione, peraltro di notevole importanza. Si tratta, infatti, della sezione distaccata di corte d'appello di Sassari (legge 30 luglio 1990, n. 219); del tribunale ordinario, della procura presso il tribunale ordinario, della procura circondariale e della procura presso la procura circondaria-

le di Barcellona Pozzo di Gotto (legge 26 luglio 1991, n. 246); della sezione distaccata di corte d'appello di Bolzano (legge 17 ottobre 1991, n. 335); della corte di assise presso i tribunali di Busto Arsizio, Monza e Varese (legge 10 febbraio 1992, n. 94); dei tribunali e delle preture circondariali di Nola, Torre Annunziata e Nocera Inferiore (rispettivamente, leggi 11 febbraio 1992, nn. 125, 126 e 127); della sezione distaccata di corte d'appello di Taranto (legge 26 luglio 1991, n. 235).

Non può non sottolinearsi, da ultimo, che, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si è disposta la devoluzione al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, di tutto il contenzioso in materia di pubblico impiego, fino ad ora affidato alla giurisdizione amministrativa.

La previsione di aumento degli affari contenziosi *in subiecta materia* rende evidente l'assoluta inadeguatezza dell'attuale organico dei pretori del lavoro (per il primo grado) e delle sezioni civili di tribunale (per il grado di appello). Se solo si pensa che il contenzioso del pubblico impiego ha assorbito, negli anni passati, pressochè interamente il lavoro dei tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato e che, molto spesso, l'enorme numero delle pendenze presso alcuni tribunali amministrativi regionali ha fatto lievitare a dismisura l'emissione di provvedimenti interinali con riduzione notevole delle pronunce di merito, non può non paventarsi che l'ultima scelta legislativa porterà alla paralisi della trattazione degli affari globalmente assegnati al pretore del lavoro.

L'attuazione dei provvedimenti legislativi sopra indicati richiederà un impegno parti-

colarmente gravoso a carico del Ministero di grazia e giustizia per la predisposizione dei mezzi e delle risorse umane indispensabili al funzionamento dei nuovi uffici.

Tale impegno, tuttavia, potrebbe risultare del tutto vano nel caso in cui all'emergente fabbisogno di mezzi e di personale si ritenesse di provvedere - come purtroppo in buona parte si è finora provveduto - utilizzando le risorse esistenti ed in particolare riducendo gli organici di altri uffici. Questa soluzione, infatti, come già detto, lungi dal garantire una complessiva efficienza del sistema giudiziario, si traduce in un generale decremento del livello di funzionalità dell'intero apparato: sia degli uffici di nuova istituzione (per i quali la dotazione delle risorse umane - anziché essere parametrata alle prevedibili necessità del servizio - sorge sin dall'inizio limitata ed inadeguata a causa delle scarse possibilità di recupero di personale da altre sedi), sia degli uffici dai quali questo personale viene prelevato, con riduzione degli organici, in quanto ciò si risolve in una ulteriore compressione delle capacità di funzionamento, già di per sé insufficienti a soddisfare l'ordinario carico di lavoro.

È di chiara evidenza, dunque, che per affrontare in modo serio i problemi posti dal nuovo quadro normativo, come dianzi

delineato, occorre rafforzare, quantomeno, le risorse umane attualmente disponibili nell'ambito del personale di magistratura.

Più specificamente, si osserva che alle accresciute esigenze dell'apparato organizzativo giudiziario deve corrispondere un aumento dell'organico del personale di magistratura che, allo stato, si propone in almeno duecento unità. Questa previsione non è rispondente all'effettivo fabbisogno, che, in una stima attendibile, si attesta attorno alle novecento unità.

Il presente disegno di legge è condizionato, in sostanza, dagli stretti limiti di spesa dettati dall'ultima legge di bilancio 23 dicembre 1992, n. 501, e risulta illustrato dall'allegata relazione tecnica.

Alla luce delle considerazioni innanzi espresse deve essere chiarito, infine, che l'iniziativa legislativa che si propone dovrà essere approvata in tempi rapidi, tenendo conto che la concreta disponibilità del personale di magistratura si ottiene con tempi tecnici di reclutamento non inferiori ad un biennio.

Con l'articolo 1 del disegno di legge, pertanto, si provvede ad aumentare l'organico del personale di magistratura di duecento unità.

Con l'articolo 2 si determina l'onere finanziario e la relativa copertura della spesa.

## RELAZIONE TECNICA

Col provvedimento in questione l'Amministrazione di grazia e giustizia si propone di aumentare di 200 unità il personale della magistratura, da assumere con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1995.

La spesa complessiva a regime dell'anno 1995 ammonta a lire 11.438.000.000.

Tenuto conto dei tempi tecnici occorrenti per il reclutamento del personale della magistratura (circa due anni), per l'anno corrente e per il 1994 non è stato previsto alcun onere.

È appena il caso di sottolineare che l'indizione dei concorsi può avvenire soltanto dopo l'intervenuto aumento *ex lege* del ruolo organico del personale.

Non è, infine, superfluo precisare che il predetto aumento andrà a posizionarsi, come risulta dalla tabella B, allegata al disegno di legge, alla voce «Magistrati di corte d'appello, magistrati di tribunale ed equiparati», in quanto la qualifica di uditore giudiziario rappresenta un mero ruolo di transito per i magistrati di prima nomina, la cui consistenza media è normalmente di 150 unità.

Il calcolo dell'onere finanziario, viceversa, è stato naturalmente rapportato alle competenze spettanti all'uditore.

UNITÀ PERSONALE (Magistrati)	COSTO UNITARIO	ONERE A REGIME (dal 1995)
200	L. 57.190.000	L. 11.438.000.000

## UDITORE

*Costo unitario*

Stipendi .....	L.	24.671.000	
13 <sup>a</sup> mensilità .....	»	2.056.000	
Indennità integrativa speciale .....	»	14.354.500	
Legge 19 febbraio 1981, n. 27 .....	»	10.317.000	
		<hr/>	
	L.	51.398.500	
	»	4.273.500	Assistenza
	»	1.518.000	Previdenza
		<hr/>	
Totale...	L.	57.190.000	

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

1. Il ruolo organico del personale di magistratura è aumentato complessivamente di duecento unità da assumere con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1995.

2. La tabella *B* annessa al decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

3. Con uno o più decreti del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono incrementate le piante organiche degli uffici giudiziari, nei limiti dell'aumento di cui al comma 1.

## Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 11.438 milioni a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo, per il medesimo anno, delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## TABELLA B

(prevista dall'articolo 1, comma 2)

## RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA

Primo presidente .....	1
Procuratore generale presso la Corte di cassazione, presidente aggiunto alla Corte di cassazione, presiden- te del Tribunale superiore delle acque pubbliche ....	3
Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equi- parati .....	108
Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati .....	586
Magistrati di corte d'appello, magistrati di tribunale ed equiparati .....	7.861
Uditori giudiziari .....	150
Totale ....	8.709